



CIRCOLARE N. 21
2008/2009
FIRENZE, 10 Novembre 2008

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Variazioni normative regolamentari relative ai rapporti con le Radio e le Tv private in occasione del Campionato organizzato dalla F.I.G.C. – Lega Italiana Calcio Professionistico nella stagione sportiva 2008/2009

La Lega Italiana Calcio Professionistico rende noto che, ai fini della qualificazione dei programmi radiofonici e televisivi afferenti le manifestazioni sportive dalla stessa organizzate, intende richiamarsi in toto alle definizioni contenute nella delibera n. 54/2003 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nonché alle definizioni espressamente previste nell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 9 del 9/01/08, attuativo della Legge n. 106 del 19/07/07.

Ciò premesso, anche al fine di chiarire la portata ed i limiti imposti dagli artt. 2 e 11 del Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva adottato per la stagione sportiva 2008/2009 con Circolare n. 9 del 7/07/08, la Lega dispone la modifica dei predetti articoli che pertanto, a far data dalla pubblicazione della presente Circolare, debbono intendersi così formulati:

ART. 2 LIMITI DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA

La Lega Italiana Calcio Professionistico concede il nulla-osta solo per l'esercizio del diritto di cronaca contenuto entro i limiti stabiliti dalla prassi italiana e internazionale nonché dalla vigente normativa (D.Lvo n. 9 del 9/01/08), di seguito indicati:

- per la televisione: sintesi filmate di immagini salienti, trasmesse in differita (almeno tre ore dopo il termine degli incontri e fino alle 48 ore successive alla conclusione di ciascun evento), di durata non superiore a otto minuti complessivi per ogni "giornata" del Campionato della Lega Pro; in ogni caso tali sintesi non potranno essere di durata superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per ogni singola partita.

Tali sintesi possono essere messe in onda unicamente nel corso di telegiornali, rubriche di approfondimento giornalistico (programmi di approfondimento su tematiche di attualità e supplementi informativi alle edizioni dei telegiornali) e rubriche di approfondimento sportivo (trasmissioni a programmazione periodica o monografie di personaggi o episodi sportivi o comunque rubriche che possono fungere da contenitore di manifestazioni sportive). Si precisa pertanto che tali sintesi, ovvero parti di esse, non potranno essere trasmesse nel corso di programmi sponsorizzati o talk show, nonché per la produzione e commercializzazione di home video anche abbinati a stampa periodica o quotidiana.

- per la radio: comunicati trasmessi in diretta, in apertura e chiusura dei due tempi delle partite, con brevi flashes di aggiornamento nel corso delle gare, per una durata non superiore a otto minuti complessivi per ogni "giornata" di Campionato della Lega Pro; in ogni caso tali comunicati non potranno essere di durata superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per ogni singola partita. Si precisa che, nel corso di tali comunicati, non potranno essere trasmesse radiocronache in diretta degli eventi; è consentita la rassegna informativa dei soli risultati delle gare in corso di svolgimento.

ART. 11 *DIVIETI DI UTILIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA*

In occasione delle gare oggetto del nulla-osta rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, é fatto tassativo divieto alle Emittenti:

- di estendere le trasmissioni fuori del proprio bacino di utenza;
- di effettuare nei 15 minuti antecedenti l'inizio dell'incontro, nei 15 minuti successivi al termine dello stesso nonché durante lo svolgimento delle gare (inclusa la fase dell'intervallo tra i due tempi di gioco), per telefono o con qualsiasi altro mezzo, collegamenti in diretta con gli stadi per la trasmissione di cronache e commenti nei tempi intercorrenti tra le singole "rassegne informative" previste e disciplinate dal precedente art.2;
- di esercitare, da parte delle emittenti televisive, il diritto di cronaca con le modalità previste (ex art. 2 secondo comma) per le emittenti radiofoniche;
- trasmettere (in difetto di acquisto del relativo diritto) programmi nel corso dei quali vengono commentate fasi di gioco o l'andamento degli incontri di calcio del Campionato di Prima o Seconda Divisione;
- di effettuare, per telefono o con qualsiasi diverso mezzo, collegamenti con altre Emittenti radiofoniche o televisive (anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio) per la trasmissione in diretta o in differita di cronache, commenti e flashes di aggiornamento;
- di effettuare collegamenti con gli stadi per radio-trasmissione di interviste;
- di effettuare cronache o flashes di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;
- di utilizzare per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali il materiale audiovisivo realizzato negli stadi ancorché contenuto nei limiti concessi per la cronaca radiotelevisiva ai sensi del precedente art. 2;
- di replicare per più di tre volte le riprese televisive di ogni singola gara;
- di utilizzare le riprese televisive dopo 48 ore dal termine di ogni singola partita;
- di utilizzare spezzoni delle riprese visive e sonore delle gare oggetto del nulla-osta e spezzoni delle interviste effettuate all'interno degli stadi per programmi televisivi diversi da telegiornali, rubriche di approfondimento giornalistico e rubriche di approfondimento sportivo;
- di utilizzare le riprese visive e sonore delle gare oggetto del nulla-osta per la commercializzazione, in Italia e all'estero, nel settore dell'home video (video-cassette, video-dischi etc.).
- di trasmettere sintesi (nei limiti di cui all'art. 2) delle partite disputate da società per le quali l'emittente non ha acquisito il nulla osta.

Le emittenti interessate potranno acquistare determinate tipologie di diritti televisivi e/o radiofonici in forma non esclusiva; per valutare tale possibilità di acquisizione potrà essere consultato il sito internet della Lega ove sono stati espressamente individuati i contenuti dei singoli diritti offerti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)